



COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
PROVINCIA DI COMO

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 13 Reg. Delib.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presente	Assente
1	ZANFANTI Giancarlo – Sindaco	SI	
2	ADAMO Angelo	SI	
3	SELVA Andrea	SI	
4	NOGARA Enrico	SI	
5	RISI Daniele	SI	
6	ERBA Mauro	SI	
7	SETTANNI Francesco	SI	
8	BURATTI Lara	SI	
9	FAGGI Giuseppe Oscar	SI	
10	FAGGI Ferruccio	SI	
11	SELVA Marco	SI	
	Totale n.	11	0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. SILVESTRO Armando**.

Il signor **ZANFANTI Giancarlo – Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

N. 13 DEL 23.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (d'innanzi "IUC"), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che, in attuazione dell'art. 1, co. 639 e ss della Legge di Stabilità 2014 (come modificata in parte qua dal D.L. 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella L. 2 maggio 2014, n. 68, il Comune di Grandola ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con il quale sono stati istituiti e disciplinati i tributi componenti la IUC;

Richiamato, l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilanci di previsione";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti

- la legge di Stabilità per l'anno 2017, con il suo Ddl al bilancio 2017, che prevede all'art. 65 comma 9 la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio;
- Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. n. 304 in data 30.12.2016) con il quale è stato rinviato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Considerato che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali del cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 652-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato) utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotto per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dagli uffici, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

Viste le previsioni agevolative contenute nel regolamento comunale IUC, istitutivo della TARI;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

1^ Rata	31 luglio
2^ Rata	30 novembre

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 28.05.2014 e successive mm.ii.;

Visto e preso atto del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi con esito favorevole sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli **11** consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

- 1. di approvare** il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dagli uffici comunali, di cui si allega il Prospetto economico – finanziario per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di determinare** per l'anno 2017 le seguenti tariffe della tassa rifiuti (TARI) di cui si allegano i prospetti;
- 3. di confermare** le riduzioni della TARI come da Regolamento;
- 4. di stabilire** che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

1^ Rata	31 luglio
2^ Rata	30 novembre

- 5. di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017;

- 6. di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di seguito, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli **11** consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ZANFANTI Giancarlo

Il Segretario comunale

F.to SILVESTRO Dr. Armando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **30.03.2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30.03.2017

Il Messo Comunale

F.to SALA Silvano

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 30.03.2017

Il Segretario comunale
Silvestro Dr. Armando

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **23.03.2017**

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- perché è decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 30.03.2017

Il Segretario comunale
F.to Silvestro Dr. Armando